



Comune di Urbisaglia
Provincia di Macerata
Tel Fax 0733/511091 – 0733/50367
Pec comune.urbisaglia.mc@legalmail.it

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AMMISSIONE AL FONDO NAZIONALE A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (DGR n. 1672 del 28/12/2021 ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30-01-2017) ANNUALITA' 2021

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 6 comma 5 D.L. n. 102/2013 (convertito in Legge 28/10/2013, n. 124), con il è stato istituito presso il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Visti i Decreti MIT 30 marzo 2016 e 23 giugno 2020, con i quali vengono stabili i criteri di accesso ai contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli a valere sul Fondo anzidetto;

Vista la DGR n. 1672 del 28/12/2021 con la quale la Regione Marche ha stabilito le linee guida per l'anno 2021 relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co.5 D.L. n. 102/2013), ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017, ed ha esteso a tutti i Comuni della Regione Marche la possibilità di partecipare al Fondo nazionale prima destinato ai soli Comuni ad ATA (Alta Tensione Abitativa);

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al **Fondo nazionale a favore degli Inquilini Morosi Incolpevoli, per l'annualità 2021**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 21 MARZO 2022

ART. 1 – COS'E' IL FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI Il Fondo per la morosità incolpevole è una misura in favore dei locatari d'immobili ad uso abitativo, volta a fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo e prevenire gli sfratti. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016, la "morosità incolpevole" si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo suo nucleo familiare:

1. perdita di lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

A dimostrazione dell'incolpevolezza della morosità, l'interessato deve dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da Urbisaglia di attuale residenza. Al fine di rendere più

agevole l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2021, la platea dei beneficiari del Fondo è stata estesa ai Comuni non classificati A.T.A. (Alta Tensione Abitativa) e non inclusi dalla programmazione regionale tra quelli ad alto disagio abitativo, ed inoltre possono presentare domanda anche coloro i quali non siano destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, ma abbiano un ISEE non superiore a 35.000€ e presentino un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di avere la necessità di regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza COVID-19.

ART. 2 – FINALITA' DEL FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI I contributi da concedersi con il presente Bando sono destinati a:

- a) sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del proprietario;
- b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.
- e) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza COVID-19.

ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO Possono presentare richiesta di contributo:

- a) i conduttori di alloggi destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che si trovano in condizione di morosità incolpevole accertata dal Comune, e che quindi, si trovino nell'impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione e che siano già destinatari di sfratto per morosità, aventi reddito I.S.E. del nucleo familiare richiedente non superiore a € 35.000,00= o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- b) i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000€ che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di avere la necessità di regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 a seguito della perdita del reddito IRPEF superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19. Si precisa che non è necessario che l'inquilino risulti moroso nel pagamento delle mensilità relative all'anno 2021 (finalità E). Entrambe le tipologie di richiedenti sopradescritte, devono essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e devono risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono escluse le locazioni d'immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Ai fini dell'ammissione ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, il Comune verifica che il richiedente e il suo nucleo familiare si trovino nelle seguenti condizioni: richiedenti in ragione dell'art. 3 – lett a) del presente Bando

- a) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. 1165/1938 o conseguente la risoluzione unilaterale del contratto ex 20 undecies, c. 1 LR. 36/2005 e s.m.i. a cui abbia fatto seguito l'adozione del decreto previsto dall'art. 18 c. 1 D.P.R. 1035/1972 – Cfr. Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche; richiedenti in ragione dell'art. 3 – lett b) del presente Bando
- b) aver subito una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 e si necessita regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021. La riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso ISEE 2021 corrente o ordinario non superiore a 35.000 €, oppure mediante confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni dei redditi 2021/2020; in quest'ultimo caso si precisa che: - Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2019 e alla somma dei redditi percepiti nel 2020; - Se nel nucleo familiare sono presenti più

contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50%. Inoltre, tutti i richiedenti devono possedere:

c) reddito I.S.E. del nucleo familiare richiedente non superiore a € 35.000,00= o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00, salvo che il richiedente non presenti l'istanza per il motivo di cui la lettera b dell'art.4 del presente Bando (finalità E) ove il valore ISEE non deve essere superiore a 35.000€;

d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato anche se tardivamente, riferito all'alloggio di residenza del richiedente; sono escluse le locazioni di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

e) residenza nell'alloggio condotto in locazione da almeno un anno;

f) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;

g) assenza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, 4 di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, in capo al richiedente e agli altri componenti del nucleo familiare;

h) assenza di altri contributi/sussidi che la legge ha dichiarati incumulabili con il Fondo per la morosità incolpevole. Non si possono cumulare e sono alternativi a questo beneficio:

h1) il c.d. "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e pertanto, coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza non possono essere ammessi a partecipare (art. 1 c. 3 del decreto MIT 23 giugno 2020);

h2) con riferimento all'istanza presentata per il motivo di cui alla lettera b) dell'art.4 del presente Bando, il contributo a sostegno delle locazioni ex L. 431 /1998 per l'annualità 2021 (Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione).

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di contributo indirizzata al Sindaco del Comune di Urbisaglia (MC), resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Comune, recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio richiesto e corredata di tutta la documentazione obbligatoria evidenziata nel modello stesso. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, in modo da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dal richiedente e dovrà essere da lui sottoscritta, con allegato documento di identità.

La domanda di accesso al Fondo per morosità incolpevole dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla documentazione di seguito elencata: i conduttori di alloggi già destinatari di sfratto dovranno allegare alla domanda:

- 1- documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento dei canoni di locazione relativamente ai 2 anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale (es. ricevute di pagamento rilasciate a norma di legge con relativo contratto oppure dichiarazione del proprietario con allegata copia di un documento di identità del proprietario stesso in corso di validità), anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in un Comune diverso da quello di attuale residenza.
- 2- copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- 3- - copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario; oppure secondo il caso che ricorre o il Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 1165/1938 o il Decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972;
- 4- documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente:
 - copia atto di licenziamento;
 - copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro;
 - copia accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

- documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine;
 - documentazione comprovante la malattia grave o l'infortunio, decesso di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
 - ricevute di pagamento di rilevanti spese mediche e assistenziali conseguenti a malattia grave o a infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
 - altra da elencare ed allegare alla domanda;
- 5- Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta nello schema predisposto dall'Amministrazione, in uno dei Quadri A, B, C o D in base alla finalità del contributo richiesto, secondo quanto precisato nel modello stesso, corredata da documento d'identità del proprietario medesimo; i conduttori che hanno perso reddito per l'emergenza covid-19 dovranno allegare alla domanda
 - 6- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della riduzione del proprio reddito familiare ai fini IRPEF superiore al 25% nell'anno 2021, in ragione dell'emergenza Covid-19 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
 - 7- documentazione comprovante una perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 25% nell'anno 2021, come specificato all'art. 4 lettera b) del presente Bando;
 - 8- dichiarazione circa le coordinate IBAN e/o C/C per l'accredito del beneficio concesso inoltre, tutti i richiedenti devono allegare:
 - 9- Copia del documento d'identità personale in corso di validità;
 - 10- Copia del codice fiscale del dichiarante;
 - 11- attestazione ISEE 2021 (da € 0,00 a € 26.000,00) o valore ISE fino a € 35.000,00. Qualora il richiedente presenti domanda ai sensi della lettera b) art.4 del presente Bando, il valore dell'ISEE non deve essere superiore a 35.000€, in alternativa può presentare la dichiarazione dei redditi 2021 e 2020. Si ricorda che in TUTTI i casi di ISEE pari a ZERO, è d'obbligo allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, negli anni 2019 e 2020, e senza questa l'ISEE non ha valore.
 - 12- Per i richiedenti extracomunitari copia: permesso di soggiorno di lungo periodo; permesso di soggiorno;
 - 13- documenti per l'applicazione di criteri preferenziali (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 - GU 25 luglio 2016) per la concessione/liquidazione del contributo in caso di insufficienza del Fondo assegnato al Comune di Urbisaglia, relativamente alla invalidità pari o superiori al 74% e/o ad eventuale progetto assistenziale individuale di strutture dell'Area Vasta di Asur Marche.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Danno luogo a esclusione della domanda e/o decadenza dal beneficio e/o recupero del beneficio eventualmente concesso:

- a) domande pervenute fuori i termini stabiliti all'art 7 del presente bando.
- b) mancato possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Bando all'art. 4 e la mancata produzione dei documenti richiesti che li provino e così come richiesti all'art. 5 del presente Bando; è fatta salva possibilità del Comune di chiedere integrazione documentale qualora la carenza non riguardi requisiti sostanziali e non arrechi pregiudizio all'invio della richiesta di Fabbisogno del Comune di Urbisaglia alla Regione Marche, in tempo utile;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese e/o dei documenti prodotti a corredo;
- d) accertata concessione a favore del richiedente dei contributi non cumulabili (art. 4 – lett. h) con il beneficio del presente bando;
- e) la mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento di identità e codice fiscale del dichiarante;
- f) il mancato utilizzo dello schema di domanda all'uopo predisposto dal Comune di Urbisaglia, ovvero la sua compilazione incompleta, tale da non rendere chiaro se i requisiti richiesti sono posseduti dal richiedente, compresa l'omessa barrazione (apposizione di flag) delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti;
- g) per i cittadini non comunitari, la mancata presentazione in copia, di regolare titolo di soggiorno;

h) la mancata allegazione della Attestazione ISEE 2021 a corredo della domanda, ovvero la presenza in essa di Annotazioni (anomalie/difformità); ovvero la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva circa le fonti di sostentamento del nucleo familiare nei casi di Valore ISEE pari a zero;

i) la mancata allegazione del modulo proprietario per i richiedenti che accedono ai sensi dell'art. 3 lettera A del Bando (sottoposti a sfratto);

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine di lunedì 21/03/2022; Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune in una delle seguenti modalità: - a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in C.so A. Giannelli, 45, ma previo appuntamento fissato telefonicamente ai numeri 0733.512627 – 0733.50124, dovendosi usare accortezza per il tracciamento ed evitare assembramenti di persone; - spedita con raccomandata A.R. (farà fede il timbro di spedizione), con AVVERTENZA CHE

a) La raccomandata andrà spedita al seguente indirizzo: Comune di Urbisaglia (MC) – C.so A. Giannelli n. 45 – 62010 Urbisaglia (MC).

b) all'esterno della busta della lettera raccomandata si avrà cura di riportare la seguente dicitura: "Istanza contributo FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – annualità 2021", onde acquisire protocollazione urgente.

c) qualora la domanda spedita entro il 21 marzo 2022 per lettera raccomandata A.R., venisse acquisita al Protocollo comunale oltre la data del 21 marzo 2022, la stessa non potrà essere processata e verrà esclusa, ciò in quanto ci sono tempi tecnici non derogabili che il Comune di Urbisaglia deve rispettare per istruire le domande e inviare la richiesta di Fabbisogno alla Regione Marche. - Consegna tramite PEC all'indirizzo comune.urbisaglia.mc@legalmail.it entro il termine perentorio del 21/03/2022;

Il recapito delle domande rimane a rischio esclusivo del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande di contributo, pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse. La domanda dovrà contenere inequivocabilmente i contatti telefonici ed e-mail del richiedente e l'indirizzo esatto presso i quali trasmettere le eventuali comunicazioni da parte del Comune.

Eventuali successive modifiche ai contatti e/o all'indirizzo e/o alle coordinate IBAN dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale, finanche comportanti la perdita del beneficio eventualmente concesso.

A termini dell'art. 5 DM 30 marzo 2016 (GU 25 luglio 2016) e dell'art. 6 della DGR n. 82 del 30/01/2017 coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla DGR 1672 del 28/12/2021, il Comune di Urbisaglia concede i contributi nei limiti massimi e per le finalità di seguito indicati:

Finalità Contributo massimo:

a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 8.000,00;

b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00;

c) Assicurare ai conduttori di alloggi destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che si trovano in condizione di morosità incolpevole accertata dal Comune, il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00;

d) Assicurare conduttori di alloggi destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che si trovano in condizione di morosità incolpevole accertata dal Comune, il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato). Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00 CON AVVERTENZA CHE Qualora il Comune assegni il contributo all'atto della stipula del nuovo contratto, potrà essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza de conduttore nell'alloggio oggetto del contratto.

Il Comune verifica altresì, semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Qualora in occasione della predetta verifica l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, si procederà ad una riduzione del contributo proporzionale alla riduzione dell'incidenza intervenuta. Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta. Integrazione alla tabella per l'anno 2021 con la seguente lett. e):

e) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza da Covid-19. Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2021, pari al 40% del relativo importo, fino ad un massimo di 2.500€

Il contributo pur essendo riconosciuto al conduttore che lo richiede il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo, salvo che nell'ipotesi della lettera e) quando sia dimostrato l'avvenuto versamento di tutte le pigioni, sino alla data di emanazione del presente bando. Entro il 1 marzo 2022, il Comune di Urbisaglia richiederà alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare l'intero fabbisogno risultante dalle domande pervenute nei termini ed istruite con esito favorevole. Il Comune di Urbisaglia adotta misure necessarie per comunicare alla Prefettura di Macerata – Uffici Territoriali del Governo – l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (art. 6 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

ART. 9 – MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI PREFERENZIALI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala il fabbisogno alla Regione Marche per il finanziamento delle domande stesse. Nel caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultino protocollate nello stesso giorno) il Comune ordina le domande secondo le priorità stabilite dall'art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016. E pertanto, precedono i nuclei familiari che abbiano almeno un componente, nell'ordine:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti strutture delle Aree Vaste di ASUR Marche, per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale; In caso di parità dopo l'applicazione delle predette condizioni preferenziali, si procede in base al valore ISEE, dal più basso al più alto, e nei casi in cui la parità permanga ancora, si procederà a sorteggio. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Urbisaglia, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso; ne consegue che pertanto, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non comportano necessariamente, l'erogazione del beneficio.

ART. 10 – CONTROLLI Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, il Comune si riserva di effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. in misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate, all'esito delle quali l'erogazione del contributo potrà essere interrotta o recuperata senz'altro preavviso.

ART 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* *Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 Reg. Ue. N. 679/2016 “ Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” Titolare del trattamento: Comune di Urbisaglia, Ufficio Segreteria, C.so A. Giannelli, 45 – 62010 – Urbisaglia (MC). Responsabile del trattamento: Vice Segretario - Dott.ssa Pamela Gualdesi - Incaricati del trattamento: sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati. Finalità del trattamento: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013; Decreti MIT 30.06.2016 e 23/06/2020; D.G.R. Regione Marche n. 82 del 30.01.2017 come modificata e integrata dalla DGR 1672 del 28/12/2021); I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento oggetto del Bando; Modalità del trattamento: I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. UE del 27 aprile 2016, n. 679. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con strumenti manuali, elettronici ed informatici, con logiche strettamente correlate ai principi anzidetti. Il trattamento è costituito da operazioni o insieme di operazioni indicate all’art. 4, punto 2) del Reg. UE 679/2016, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Comunicazione e diffusione dei dati I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Urbisaglia. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche ai fini del fabbisogno finanziario e monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento, i dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l’Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’art. 6 c. 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 nr. 102 convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 nr. 124 – Morosità incolpevole” emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per l’esecuzione dello sfratto. Verifiche: l’autenticità delle dichiarazioni rese; della sottoscrizione; delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti. Per le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché nelle conseguenze amministrative di esclusione, ai sensi del Capo V del D.P.R. 445/2000 (artt. 73,74,75,76). Diritti dell’interessato: l’interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016. Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Dalla Residenza Municipale di Urbisaglia, lì febbraio 2022

IL TITOLARE DELLA P.O. AA.GG.

Dott. Stefano De Angelis

